

l'attuarsi degli accordi siglati tra la repubblica del Titano e quella di Cuba;

le motivazioni che spingono la Stet International e la Tmi a continuare a creare circuiti trasmissivi tra le città di Roma e di Milano con la centrale di Borgo Maggiore in San Marino, le finalità di questi collegamenti e se la Telecom della Regione Emilia Romagna sia obbligata alla stesura di tali circuiti senza ottenere alcun compenso;

quant'altro necessario alla comprensione delle strategie di Stet e di Stet International a San Marino, attesa l'inconsistenza dei ritorni di tutti gli enormi investimenti che sono stati fatti anche da Sip e da Telecom presso la Repubblica del monte Titano. (4-02003)

Apposizione di firme a interrogazioni.

L'interrogazione Malagnino n. 5-00075, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 18 giugno 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Stelluti.

L'interrogazione Marras n. 4-01841, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 10 luglio 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cicu.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

Pecoraro Scanio n. 4-01831 del 10 luglio 1996;

Giardiello ed altri n. 5-00229 dell'11 luglio 1996.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 9 luglio 1996, a pagina 1346, prima colonna, l'interrogazione a risposta scritta n. 4-01744 è sostituita dalla seguente:

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della funzione pubblica e affari regionali.* — Per conoscere, atteso che:

la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, è stata estesa ai lavoratori pubblici in genere (privatizzati) dai commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 355, commi che riguardano rispettivamente il personale assunto dal 1° gennaio 1996 e quello già in servizio;

in particolare il comma 7 demanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità di applicazione e ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le norme di esecuzione;

per quali motivi nei contratti già stipulati con i pubblici dipendenti l'Aran non ha inserito la normativa prevista dal comma 7 dell'articolo 2 succitato;

se la stessa Aran sia intenzionata ad inserire — visto che è ancora in corso la trattativa — tale normativa nel contratto dei dirigenti dello Stato, avviando così ad attuazione una previsione legislativa, ed evitando, nel contempo, un sicuro contenzioso, che aggraverebbe i già oberati organi di giustizia amministrativa, con pesi e danni per tutti. (4-01744)

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'11 luglio 1996, a pagina 1469, prima colonna, alla trentesima riga, dopo la parola « legge » deve leggersi: « 323 », anziché: « 326 », come stampato e nella medesima pagina, seconda colonna, quarantesima riga, dopo la parola « n. » deve leggersi: « 323 », anziché: « 326 », come stampato.